

TITOLO III – CAPO II - STRUTTURE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 35 (Norme comuni)

Il comma 9 è sostituito con la seguente frase: “9. Per l'accesso al ruolo di educatore nei servizi educativi alla prima infanzia è necessario aver conseguito i soli diplomi di laurea di cui al del precedente comma 7, oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati dalle lettera da a) ad i) di cui al detto comma 7, purché conseguiti entro e non oltre il 31 luglio 2016”.